

Art. 2 seconda posizione –procedura concorsuale- ha l’obbligo di sostituire il DSGA, chi non accetta l’incarico viene tolto il godimento del diritto giuridico ed economico.

l’Assistente Amministrativo a tempo indeterminato interno alla scuola e titolare della seconda posizione economica, ha l’obbligo di sostituzione del Direttore SGA, secondo quanto fissato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 (art. 2 comma 7) e dall’annuale Contratto Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni.

Alla seconda posizione economica che sostituisce il Direttore SGA spetta l’indennità di funzioni superiori (dall’1/9/2012 la differenza tra lo stipendio in godimento dell’Assistente e lo stipendio tabellare iniziale del Direttore SGA, per effetto della legge di stabilità 2013) e l’indennità di direzione (quota base e quota variabile) detratto il compenso individuale accessorio (vedi combinato disposto dell’art. 56 e art. 88)

CRITICITA’

1. In una scuola dove è assente il Dsga, se presente un AA titolare della seconda posizione economica **NON PUO’ RIFIUTARE** l’incarico, in caso contrario perde per sempre il diritto alla seconda posizione economica, quindi è un **OBBLIGO DI LEGGE**;
2. In una scuola dove è assente il Dsga, se presente più di un AA titolare della seconda posizione economica chi tra questi **NON PUO’ RIFIUTARE** l’incarico?, Per quale normativa 1 deve assumersi l’incarico e gli altri sono esonerati pur mantenendo il diritto alla seconda posizione?
3. Le assenza del DSGA brevi o anche per lunghi periodi es: malattia rientra nella fattispecie 1 e 2;
4. Se il titolare della seconda posizione economica **non ha la laurea** è comunque obbligato a ricoprire il ruolo di DSGA, nonostante la normativa preveda una laurea specifica per accedere al profilo;
5. Nel CCNL 2006/09 per la progressione professionale è previsto che 5 anni di servizio come DSGA sono equivalenti ad una laurea, perché non viene preso in considerazione per l’assunzione al profilo D (DSGA)?
6. La PA deve essere obbligata ad assumere l’AA, Dsga facente funzione, dopo un max di 3 anni di servizio come DSGA.

Chi non ha Art. 2 seconda posizione alcuni punti in comune

1. Il facente funzione anche **senza laurea** ricoprire il ruolo di DSGA, nonostante la normativa preveda una laurea specifica per accedere al profilo;
2. Nel CCNL 2006/09 per la progressione professionale è previsto che 5 anni di servizio come DSGA sono equivalenti ad una laurea, perché non viene preso in considerazione per l’assunzione al profilo D (DSGA)?
3. La PA deve essere obbligata ad assumere l’AA, Dsga facente funzione, dopo un max di 3 anni di servizio come DSGA con formazione in servizio.